

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CODAZZI, ROMEI Roberto, PAGANI Antonino, BOMBARDIERI, CECCATELLI, COLOMBO SVEVO, MARTINI, JERVOLINO RUSSO, ALIVERTI, PACINI, FONTANA, MELANDRI, SAPORITO, DE CINQUE e MEZZAPESA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 FEBBRAIO 1984

Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro
e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti

ONOREVOLI SENATORI. — Il Parlamento ha inteso determinare con la legge 14 luglio 1957, n. 594, una nuova professione, accanto a quella dell'insegnamento e della massofisioterapia, per una categoria di cittadini, i non vedenti, la cui minorazione fisica era stata, da sempre, ritenuta motivo di *diminutio* personale e sociale: la professione di centralinista telefonico.

A questa legge seguirono le leggi 28 luglio 1960, n. 778, 5 marzo 1965, n. 155, 11 aprile 1967, n. 231, e 3 giugno 1971, n. 397, l'una integrativa o, in alcune parti, sostitutiva dell'altra.

Di fronte ad una normativa così frazionata, si ravvisa l'opportunità di armonizzarla anche per renderla più aderente alla evoluzione in atto nel rapporto tra la società e il cittadino portatore di *handicaps*.

I proponenti intendono sollecitare tale evoluzione, in coerenza al dettato costituzionale, che « riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo » (art. 2); afferma

per tutti i cittadini la « pari dignità sociale... senza distinzione di condizioni personali... » (art. 3); impone di « rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana... » (art. 3). Si tratta, in particolare, di dare completa attuazione all'articolo 4 della Costituzione, in base al quale si riconosce « a tutti i cittadini il diritto al lavoro », ed all'articolo 38, che sancisce il diritto per gli inabili ed i minorati « alla educazione e all'avviamento professionale ». In effetti il cittadino non vedente aspira sempre più a soddisfare le sue esigenze di vita e quelle della famiglia, attraverso un lavoro professionalmente qualificato. E d'altra parte vari uffici sia pubblici che privati hanno avuto modo di constatare il notevole grado di professionalità acquisito dai non vedenti attraverso la frequenza di scuole statali o dei corsi specifici istituiti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dalle Regioni.

I proponenti, quindi, perseguendo l'obiettivo di una più completa ed aggiornata disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro del centralinista telefonico non vedente, ritengono non solo di compiere un atto di giustizia verso soggetti portatori di così grave *handicap*, ma anche di offrire un sostegno concreto allo sviluppo della loro professionalità nell'interesse degli stessi datori di lavoro e della collettività.

L'articolo 1 contempla le aziende, gli enti e le società soggetti all'obbligo di assunzione dei centralinisti telefonici non vedenti, migliorando ed aggiornando le leggi in materia già esistenti.

L'articolo 2 stabilisce i requisiti necessari per la frequenza di corsi di abilitazione a centralinisti telefonici non vedenti, stabilendo altresì nuove modalità di omogeneità in campo nazionale, rese necessarie dal fatto che i corsi professionali per legge sono demandati alle Regioni ed esiste una notevole sperequazione in materia.

L'articolo 3 prevede, anche se con modalità diverse da quelle della legge esistente, l'Albo professionale nazionale dei centralinisti telefonici non vedenti, nonché la documentazione occorrente per l'iscrizione al predetto Albo. Prevede, altresì, una sanatoria, attesa dal 1971, per tutti coloro che sono divenuti ciechi durante la loro vita lavorativa.

L'articolo 4, in analogia a quanto previsto dalla legge n. 482 del 2 aprile 1968, parifica l'età di assunzione per i centralinisti telefonici non vedenti a quella degli invalidi civili. Stabilisce, inoltre, l'inquadramento economico e di carriera dei soggetti di cui trattasi.

L'articolo 5 indica tempi e modalità, con le quali le società costruttrici o di gestione del servizio telefonico devono denunciare agli enti competenti l'avvenuta installazione od eventuali variazioni degli impianti telefonici.

L'articolo 6 prevede le sanzioni pecuniarie per tutte le società od enti che non ottemperano alle disposizioni previste dai precedenti articoli.

L'articolo 7 stabilisce le modalità di assunzione e di inquadramento dei centrali-

nisti telefonici ciechi, per quanto riguarda lo Stato, il parastato e gli enti locali.

L'articolo 8 concretizza le possibilità di carriera di un centralinista non vedente, nonché i mezzi che devono essergli messi a disposizione per la partecipazione ai concorsi.

L'articolo 9 demanda alle Regioni, come previsto dalle vigenti disposizioni di legge, l'onere della trasformazione dei centralini telefonici e la fornitura di strumenti adeguati, atti all'espletamento delle mansioni di centralinista.

L'articolo 10 ribadisce, nella sua prima parte, quanto già contemplato dalla legge n. 397 del 3 giugno 1971, mentre nella seconda parte estende ai centralinisti telefonici non vedenti quanto già previsto in materia per gli operatori di commutazione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

L'articolo 11 demanda all'Ispettorato del lavoro competente per territorio il controllo per l'applicazione della presente legge ed abroga altresì le disposizioni in materia di assunzione dei centralinisti telefonici non vedenti, vigenti alla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 12 prevede la copertura finanziaria.

Le proposte contenute in questo disegno di legge, solo in parte innovative, costituiscono un atto di giustizia verso i cittadini non vedenti, che tramite l'Unione italiana dei ciechi hanno saputo esprimere le loro rivendicazioni sempre con grande senso di responsabilità, con civiltà e determinazione, chiedendo in primo luogo l'accesso ad un lavoro congeniale alla loro condizione non solo per poter trarne ragione del loro sostentamento e della loro autonomia, ma anche per poter offrire un servizio utile alla società.

Il presente disegno di legge si inserisce nel quadro delle iniziative che il Parlamento ha approvato e sta approvando per la piena tutela dei diritti dei portatori di *handicaps*. È quindi auspicabile il suo rapido iter, affinché il Parlamento adegui la legislazione del Paese agli obiettivi posti dalla Carta internazionale dei diritti dei portatori di *handicap*.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e locali, le aziende statali nonchè le imprese a partecipazione statale, anche in deroga a qualsiasi disposizione di legge, regolamentare o ministeriale che limiti le assunzioni di lavoratori, sono tenuti ad assumere per ogni unità produttiva che sia dotata di centralino telefonico di smistamento e collegamento, anche se automatizzato, un non vedente abilitato alle funzioni di centralinista telefonico per ogni turno di lavoro e tanti non vedenti abilitati alle funzioni di centralinista telefonico che coprano i due terzi del personale addetto ad ogni singolo centralino, quando gli addetti sono più di due.

Le aziende private sono tenute ad assumere uno o più non vedenti abilitati alle funzioni di centralinista telefonico secondo le disposizioni del comma precedente. L'obbligo tuttavia sorge quando le dipendenti unità produttive abbiano un centralino con almeno quattro linee urbane.

I centralini, appresso indicati, possono essere esclusi dall'applicazione della presente legge solo se innovazioni tecnologiche non ne consentano l'uso da parte dei centralinisti telefonici non vedenti:

1) le centrali ed i centralini dell'Azienda telefonica di Stato e delle società concessionarie destinati alla esclusiva ed indiscriminata fornitura al pubblico di un servizio telefonico immediato, continuativo ed incondizionato;

2) i centralini affidati per l'esercizio all'Amministrazione della pubblica sicurezza o comunque destinati ai servizi di polizia;

3) i centralini telefonici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Restano comunque vincolati alle disposizioni di cui ai commi primo e secondo del

presente articolo, in riferimento ai predetti servizi, i centralini telefonici adibiti allo smistamento e collegamento di uffici amministrativi e tecnici.

Art. 2.

Il diploma di idoneità alla funzione di centralinista telefonico si consegue dopo la frequenza di una scuola statale o degli appositi corsi istituiti dalle Regioni, in conformità alle leggi sulla formazione professionale, o gestiti anche da enti pubblici in collaborazione con l'Unione italiana dei ciechi, con il superamento di una prova teorico-pratica.

Il diploma rilasciato è a tutti gli effetti equipollente al diploma rilasciato dagli istituti professionali di Stato.

I sopracitati corsi non dovranno avere una durata inferiore ad un anno scolastico per coloro che siano in possesso di un diploma di scuola media superiore e per coloro che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età e a due anni per coloro che siano in possesso di licenza di scuola dell'obbligo, con l'adozione di programmi unificati stabiliti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero della pubblica istruzione ed in collaborazione con l'Unione italiana dei ciechi.

Con provvedimento del direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione è istituita la Commissione regionale per l'esame di abilitazione dei centralinisti telefonici non vedenti, che viene insediata presso la sede dei corsi frazionati a livello regionale.

La Commissione di cui al comma precedente è così composta:

il direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, o un funzionario dell'Ufficio da lui delegato, che la presiede;

un funzionario dell'Ispettorato del lavoro;

un funzionario dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

un funzionario della Società italiana per l'esercizio telefonico - SIP;

un membro designato dalla Regione;

un membro designato dall'Unione italiana dei ciechi.

I compiti di segreteria sono esercitati da un impiegato della carriera direttiva o di concetto dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione.

Art. 3.

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituito l'Albo professionale nazionale dei centralinisti telefonici non vedenti.

Agli effetti della presente legge si intendono non vedenti coloro che sono colpiti da cecità assoluta od hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi, anche con eventuale correzione di lenti.

All'Albo professionale nazionale, di cui al primo comma del presente articolo, sono iscritti i non vedenti abilitati alla funzione di centralinista telefonico, secondo le norme previste dall'articolo 2 della presente legge.

L'iscrizione all'Albo è subordinata alla presentazione, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dei seguenti documenti:

a) diploma attestante l'idoneità alla funzione di centralinista telefonico;

b) certificato rilasciato da una autorità sanitaria competente e specificatamente operante nel settore dell'oculistica, attestante la condizione di non vedente, ai sensi del secondo comma del presente articolo;

c) certificato di un ufficiale sanitario dal quale risulti che il minorato della vista è esente da altre minorazioni fisiche che possano impedire l'espletamento della funzione alla quale aspira.

Sono iscritti d'ufficio all'Albo professionale nazionale di cui al primo comma del presente articolo, pur non essendo in pos-

nesso del diploma di idoneità alla funzione di centralinista telefonico, coloro che:

1) abbiano perduto la vista nel corso del rapporto di lavoro e siano stati adibiti alla funzione di centralinista telefonico;

2) svolgano, alla data di entrata in vigore della presente legge, la funzione di centralinista telefonico non vedente.

A tale scopo, devono essere inviati al Ministero del lavoro e della previdenza sociale una dichiarazione del datore di lavoro attestante che l'interessato è adibito ad un centralino telefonico ed il certificato medico di cui alla lettera *b*) del quarto comma.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale rilascerà il certificato di iscrizione all'Albo professionale nazionale dei centralinisti telefonici non vedenti, indispensabile ai fini della regolarizzazione del rapporto di lavoro.

Il certificato di iscrizione all'Albo in parola ha lo stesso valore giuridico dei diplomi professionali rilasciati da istituti statali.

Art. 4.

I non vedenti iscritti all'Albo professionale nazionale dei centralinisti telefonici, di cui al terzo comma dell'articolo 3 della presente legge, devono essere assunti sino all'età di 55 anni.

Le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e locali e le aziende statali debbono inquadrare i non vedenti, di cui al precedente comma, al livello immediatamente inferiore a quello previsto per il personale che a seguito di una comprovata capacità di autonomia professionale operativa è inquadrato ad un livello identificabile in quello di concetto.

Le imprese a partecipazione statale e le aziende private debbono inquadrare i non vedenti di cui al primo comma del presente articolo tra il personale di cui al comma precedente, fatte salve per tutti le condizioni più favorevoli di inquadramento previste dai contratti nazionali collettivi e integrativi aziendali di lavoro, in rapporto alla professionalità.

Art. 5.

Le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e locali, le aziende statali, le imprese a partecipazione statale e le aziende private di cui all'articolo 1 della presente legge debbono inviare agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione competenti per territorio, una dichiarazione dalla quale risulti l'ubicazione delle dipendenti unità produttive dotate di centralini telefonici, contemplati dal predetto articolo 1. La dichiarazione deve essere inviata entro sessanta giorni dalla installazione dei centralini.

Le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e locali, le aziende statali, le imprese a partecipazione statale e le aziende private debbono altresì comunicare, nel termine sopra indicato, il numero e le generalità dei centralinisti telefonici vedenti e non vedenti addetti ai singoli centralini e loro eventuali turni.

Entro il 31 dicembre di ogni anno dovranno, a cura dei pubblici e privati datori di lavoro interessati, essere comunicate agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione le eventuali variazioni ai dati di cui sopra.

I fornitori ed installatori di impianti telefonici, nonché la Società italiana per l'esercizio telefonico - SIP, sono tenuti anch'essi a rendere la dichiarazione, di cui al primo comma del presente articolo, agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, con l'indicazione dei requisiti dei centralini telefonici, anche nel caso di ampliamenti, comprendendo pure le caratteristiche tecniche dei centralini, il numero delle linee urbane ed il numero dei tavoli di lavoro.

In caso di riduzione delle linee urbane, dopo l'accertamento dell'esistenza dell'obbligo previsto dalla presente legge, i datori di lavoro sono tenuti ad assumere o mantenere in servizio gli operatori telefonici non vedenti iscritti all'Albo professionale nazionale, presso gli impianti telefonici su cui è stata operata la riduzione.

Art. 6.

I soggetti che, obbligati ad effettuarle, omettono le comunicazioni, di cui ai primi tre commi dell'articolo 5, sono puniti con l'ammenda da lire 100.000 a lire un milione.

I datori di lavoro privati, che, essendo obbligati ai sensi della presente legge, non assumono i centralinisti telefonici non vedenti avviati, sono puniti con l'ammenda da lire 10.000 a lire 30.000 per ogni giorno lavorativo e ogni posto riservato e non coperto.

Nella determinazione dell'ammontare dell'ammenda, il giudice deve tenere conto, oltre che dei criteri indicati nell'articolo 133 del codice penale, anche delle condizioni economiche del reo. A tale fine l'ammenda può essere aumentata sino al triplo o diminuita sino ad un terzo quando, per le condizioni economiche del reo, si ritenga che la misura minima sia inefficace ovvero che quella massima sia eccessivamente gravosa.

Art. 7.

Le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e locali e le aziende di Stato, nel solo caso di completezza del ruolo organico e fino a quando non si verificano vacanze di posti nella carriera di cui al secondo comma dell'articolo 4 della presente legge, debbono assumere i non vedenti iscritti all'Albo professionale nazionale dei centralinisti telefonici non vedenti, nella categoria del personale non di ruolo.

Entro due anni, qualora non si fossero verificate vacanze di posti nei rispettivi organici, le amministrazioni e gli enti di cui al precedente comma istituiranno i posti necessari e inquadreranno in ruolo i centralinisti telefonici non vedenti aventi diritto, computando a tutti gli effetti i periodi di servizio prestato.

I centralinisti telefonici non vedenti assunti fuori ruolo dallo Stato, i quali entro due anni dalla loro assunzione in servizio non abbiano potuto conseguire l'inquadramento nei ruoli della carriera esecutiva per mancanza di posti disponibili nei ruoli stes-

si, sono collocati in soprannumero nel corrispondente ruolo organico, ai sensi della legge 4 febbraio 1966, n. 32, con le modalità di cui al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, ratificato con legge 29 gennaio 1951, n. 33.

Art. 8.

I centralinisti telefonici non vedenti, purchè in possesso dei requisiti richiesti, possono partecipare a concorsi interni e pubblici senza alcuna limitazione.

I candidati non vedenti hanno diritto di usufruire degli strumenti e dell'assistenza indispensabili per sostenere le prove d'esame, insieme agli altri concorrenti.

I non vedenti, di cui al comma precedente, accedono automaticamente alla carriera o categoria impiegatizia superiore dopo dieci anni di anzianità di servizio, qualora sia preclusa la normale possibilità di tale accesso, salvo condizioni di maggior favore.

Art. 9.

La trasformazione tecnica dei centralini finalizzata alla possibilità d'impiego dei non vedenti di cui alla presente legge e la fornitura di strumenti adeguati all'espletamento delle mansioni di centralinista telefonico sono a carico della Regione competente per territorio, in base alle leggi vigenti in materia.

Art. 10.

Ai centralinisti telefonici non vedenti è corrisposta una indennità di mansione pari a quella che si riconosce per analogia agli operatori di commutazione specializzati dipendenti dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dagli enti di cui al primo comma dell'articolo 5 della presente legge.

Agli stessi sono riconosciuti i benefici previsti per gli operatori dipendenti dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici dall'articolo 50 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

Art. 11.

La vigilanza sull'applicazione della presente legge compete al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che la esercita per mezzo degli Ispettorati del lavoro.

La presente legge è abrogativa di ogni altra disposizione in contrasto con quanto da essa previsto, salvo eventuali condizioni di maggior favore.

Art. 12.

Al maggior onere derivante dall'applicazione del secondo comma dell'articolo 10 della presente legge, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1984.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.